

ASSOCIAZIONE SAINAM

STATUTO

Art. 1 Nome e Sede

Sotto la ragione sociale

ASSOCIAZIONE SAINAM

Viene rinominata e ripresa l'attività di "Associazione Sainam (Europe) Suisse", conformemente agli art. 60 e segg. CCS, l'associazione benefica, apolitica e aconfessionale, con sede in Carona

Art. 2 Scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche, sociali o familiari l'Associazione si occuperà in modo particolare di:

"Raccogliere fondi attraverso padrinati e altre azioni che permettano di venire in aiuto e di sostenere i progetti di ASSOCIAZIONE SAINAM (www.sainamfoundation.com) O.N.G. attiva in Thailandia, fondata e diretta da Claudio Romano, cittadino Svizzero"

Art. 3 Responsabilità

L'Associazione risponde dei propri impegni finanziari con patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 4 Soci

L'associazione è composta da:

- a) Soci attivi
- b) Soci sostenitori (madrine e padrini)

È compito del Comitato censire annualmente i soci.

Art. 5 Qualifica dei soci

Sono soci attivi i soci che partecipano regolarmente all'attività dell'associazione e si impegnano ad adoperarsi personalmente per gli scopi dell'Associazione ed a versare il contributo minimo annuo di CHF 50.--.

Sono madrine e padrini coloro i quali si obbligano a versare all'associazione CHF 120.-- all'anno (equivalenti a CHF 10.-- mensili).

Art. 6 Ammissioni

È competente per l'ammissione di nuovi soci esclusivamente il Comitato.

Art. 7 Dimissioni

Ogni socio può dimettersi dall'Associazione dandone avviso scritto al Comitato.

Art. 8 Espulsioni radiazioni

Un socio che per la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'Associazione potrà essere espulso mediante decisione del Comitato. Il socio espulso non ha diritto di ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 9 Gli organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato

Art. 10 Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione e si compone di tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale almeno 20 giorni prima. L'avviso di convocazione è documento giustificativo per l'ammissione all'assemblea. È ammessa una delega per persona, unicamente ad un altro socio.
3. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti (la metà dei votanti + 1). In caso di parità deciderà il voto del Presidente. Per le modifiche dello statuto sono richiesti i due terzi dei votanti.
4. L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce ogni anno entro il 30 giugno

Art. 11 Assemblee Straordinarie

Un'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata quando se ne sarà fatta richiesta per iscritto da almeno 1/5 dei soci.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale competono:

- a) l'adozione e la modifica degli statuti e dei regolamenti
- b) la nomina dei membri di Comitato
- c) le deliberazioni sull'attività annuale, sulla gestione, sui consuntivi.

Art. 13 Il Comitato

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, scelti fra i soci attivi.

Il Comitato si organizza autonomamente, in particolare designa il Presidente.

I Membri del Comitato rimangono in carica per 2 anni e sono sempre rieleggibili. Esclusivamente il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi. Pertanto il Presidente ha firma individuale per l'attività commerciale dell'Associazione; per intrattenere rapporti bancari, segnatamente aprire e chiudere conti intestati all'Associazione, incassare assegni, effettuare girate degli stessi.

Art. 14 Competenze del Comitato

Al Comitato competono:

l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea:

- la vigilanza sull'attività
- l'approvazione dei bilanci consuntivi come pure le relazioni e la loro ostensione all'Assemblea
- la nomina del Presidente
- la decisione sull'ammissione e sull'esclusione dei soci
- la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi, così come il diritto di firma fissati dal Comitato
- la decisione di stare in lite, transigere o compromettere
- tutte le competenze non riservate dallo statuto o dalla legge all'Assemblea.

Art.15 Deliberazioni

Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 16 Volontariato

Tutti i membri dell'Associazione prestano il loro servizio gratuitamente

Art. 17 Contributi

L'associazione è finanziata dai contributi fissati annualmente dal Comitato e dal ricavato di attività commerciali quali vendite benefiche, senza alcuno scopo di lucro, di oggetti offerti da benefattori ovvero acquistati per la rivendita.

Il comitato inoltre organizza raccolte di fondi e manifestazioni pubbliche di vario genere.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea generale alla cui partecipano almeno 1/4 dei soci aventi diritto di voto e a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Comitato dimissionario deciderà a maggioranza sulla distribuzione del patrimonio sociale, dopo che siano stati tacitati i creditori. Il patrimonio restante sarà devoluto a favore di un ente riconosciuto di pubblica utilità a beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 19 Diritto Suppletorio

Per tutti i casi non previsti dal presente statuto, si applicano gli art. 60 e ssg. Del Codice Civile Svizzero. Il presente statuto viene approvato dall'Assemblea Straordinaria costitutiva del 29 febbraio 2024 ed entra immediatamente in vigore.